

Delibera Commissario Regionale n. 7 del 24.01.2023 - Autorizzazione all'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195, Tuel, per l'esercizio 2023

IL COMMISSARIO REGIONALE

VISTA la L.R. 20 dicembre n. 2019 n. 45 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)."

VISTO il D.P.G.R. n. 69 del 24.09.2020, che ha disposto la nomina della sottoscritta quale Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Abruzzo Interno "Bacino Aterno e Sagittario" con sede in via Trieste n. 63, 67035 - Pratola Peligna (AQ), codice fiscale e partita Iva 92012520661;

TENUTO CONTO che per effetto del predetto D.P.G.R. n. 69/2020 il Commissario Regionale, ha assunto la legale rappresentanza del Consorzio e svolge le funzioni amministrative indispensabili per l'attuazione della L.R. 45/2019;

VISTA la Deliberazione di insediamento del Commissario Regionale n. 83 del 30/09/2020;

VISTO il provvedimento di nomina di Direttore Unico di cui alla deliberazione commissariale n. 97 del 13.11.2020 e successive proroghe disposte con deliberazione commissariale n. 47 del 14.05.2021 e n. 25 del 20.05.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Regionale n. 1 del 05.01.2023, esecutiva ai sensi di legge e di Statuto, con cui è stato approvato il ricorso alla gestione provvisoria del bilancio consortile per l'esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATO che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle spese correnti, può rivelarsi necessario ricorrere all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione derivanti da mutui, da trasferimenti provenienti dal settore pubblico allargato e da disposizioni di legge;

VISTO il paragrafo 10 dell'allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011, che disciplina le modalità di contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali;

RILEVATO che la riforma contabile degli enti territoriali di cui al d.lgs. n. 118/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) del d.lgs. n. 267/2000, secondo le modalità indicate al punto 10 del principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 267/2000, integrato dal d.lgs. n. 126/2014, decreto correttivo del d.lgs. n. 118/2011):

RICHIAMATA la consolidata giurisprudenza di legittimità della Corte costituzionale, la quale già con sentenza del 14 luglio 1998 n. 326 ha affermato che le attività di bonifica rientrano nella materia "agricoltura e foreste" di competenza regionale (art. 66, d.P.R. n. 616 del 1977), per cui i consorzi di bonifica devono essere inquadrati nella categoria degli "altri enti locali", più specificatamente, come "enti amministrativi dipendenti dalla regione" (art. 117 della Costituzione e art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977), (Cfr TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^a – 17 giugno 2019, n. 835);

RICHIAMATO l'art. 195 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale testualmente recita:

- 1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria;*

2. *L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile;*
3. *Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile;*
4. *Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.*

TENUTO CONTO che l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria e che i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione andranno a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;

VISTA la nota prot. 3934 del 16.12.2022 con la quale è stata richiesta al tesoriere la proroga di mesi sei ai sensi dell'art. 2 della vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;

DATO ATTO che con l'art. 25 del vigente contratto sottoscritto con la BPER Banca Spa, Tesoriere dell'Ente, prevede che "qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 2, ultimo capoverso, l'anticipazione ordinaria per il periodo di proroga sarà concessa per un importo massimo di euro 700.000,00 (euro settecentomila)";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 in data 13.01.2023, esecutiva, con la quale è stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, per un importo massimo di €. 700.000,00;

RITENUTO di provvedere all'autorizzazione in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, ai sensi dell'art. 195 del d.Lgs. n. 267/2000, al fine di evitare il più possibile il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

VISTO il punto 10 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale chiarisce le modalità ed i limiti dell'utilizzo delle somme vincolate a cui il Tesoriere dovrà scrupolosamente attenersi garantendo la tassativa esigenza di ricostituire tali somme al fine di non compromettere il conseguimento delle finalità a cui dette somme sono destinate;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2;
- la legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- lo Statuto consortile;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con nota acquisita al prot. 198 del 24.01.2023;

CON i poteri conferitile dal D.P.G.R.A. n° 69 del 24.09.2020

DELIBERA

1. di autorizzare per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 195 del d.Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo da parte del Tesoriere Consortile di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti, entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il ricorso all'anticipazione di tesoreria, già autorizzato in € 700.000,00 con deliberazione del Commissario Regionale n. 3 esecutiva ai sensi di Statuto dal 13/01.2023;
2. di dare atto che:
 - l'utilizzo di cassa di entrate a specifica destinazione vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;
 - l'attivazione, da parte del Tesoriere, dell'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione sarà disposto in via automatica in caso di insufficienza di fondi liberi, secondo le modalità indicate dal punto 10 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
 - sarà cura dell'ente provvedere alla registrazione contabile dei movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 50, comma 2, del vigente Statuto;
4. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere dell'Ente;
5. di procedere alla pubblicazione sull'apposita sezione web del sito consortile – sezione Amministrazione Trasparente ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia in ordine di pubblicità e trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i che tutti per gli atti conseguenti il provvedimento.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Il Direttore Unico
F.to Dott. Stefano Tenaglia

Il Commissario Regionale
F.to Adelina Pietroleonardo

ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013:

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" in data **25/01/2023** ai sensi - dell'art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021.

Il Direttore Unico
Dott. Stefano Tenaglia
